

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

-Sezione lavoro -

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 354 C.P.C.

**A SEGUITO DI DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX
ART. 354 C.P.C. CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI**

Il Dott. **ALOIA LUIGI** (Cod. Fisc.: LAOLGU75R31D423L) nato a Erice (TP) il 31/10/1975 e residente in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via Ciceuracchio n. 5, rappresentato e difeso per il presente procedimento dall'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc. PPL VNC 90C62 C573B) del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it come da procura alle liti ex art. 83 C.P.C. in foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto, i quali si indicano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 136 comma III, 176 comma II e 183 C.P.C. per comunicazioni relative al procedimento, unitamente al numero di fax 0541/605077

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cod. Fisc.: 80185250588) corrente in Roma (00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE PER
LA PROVINCIA DI RIMINI- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L- EINAUDI – R MOLARI**
(Cod. Fisc.: 80062970373) in persona rappresentate *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna

UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ CESENA E RIMINI (Cod. Fisc.: 92086100408) in persona rappresentate *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna

Resistenti

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

NONCHÉ NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria per le sostituzioni della provincia di Rimini e relative all’anno scolastico 2023/2024 per la classe di concorso A045- Scienze Economiche Aziendali, per i quali si richiede autorizzazione alla notifica per pubblici reclami - considerato l’elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio – con le modalità più opportune e/o comunque mediate la pubblicazione sul sito *web* dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna.

Controinteressati

PER

LA RIASSUNZIONE DINANZI L’INTESTATO TRIBUNALE DI RIMINI, GIÀ GIUDICE DI PRIMO GRADO, DISPOSTA CON LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO, N. 443/2025 (R.G. N. 577/2024) DEPOSITATA IN DATA 11/09-09/10/2025

LGRADO – TRIBUNALE DI RIMINI R.G.LAV. N. 1092/2023

- Con ricorso *ex art. 414 C.P.C.* il Sig. Aloia Luigi alla luce delle specifiche deduzioni in fatto e in diritto di cui al ricorso introttivo (Doc. [01](#)), che deve qui intendersi integralmente trascritto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all’assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024, o fino al termine delle attività didattiche al 30.6.2024, per la classe di concorso A045 (“Scienze Economiche Aziendali”) con un contratto a tempo determinato di n. 18 ore settimanali, come supplente di II fascia, plesso I.S.I.S. “Einaudi Molari” (Scuola RNIS006001);

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all’ottenimento di 12 punti (classe di concorso A045 “Scienze Economiche Aziendali”) connessi allo svolgimento dell’anno scolastico 2023/2024 e quindi al riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell’anno scolastico come svolto ai fini dell’assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;

in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera;

adottare ogni altro provvedimento d’urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto, in via definitiva e previo riconoscimento dei diritti in esame,

a) condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al pagamento in favore del dott. Luigi Aloia di tutte le retribuzioni dovute a decorrere dal 1.9.2023 al 31.8.2024, pari all’importo complessivo di lordi € 25.424,83=, comprensivi del rateo di 13.ma e del TFR o per i diversi periodi e nei diversi importi dovessero risultare di giustizia;

in via subordinata, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

competenza, al pagamento in favore del dott. Luigi Aloia al risarcimento del danno da perdita di chance , quantificato in € 23.671,40=, o in altra diversa somma che sarà ritenuta in via equitativa;

b) in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno professionale subito dal ricorrente, quantificato in complessivi € 18.937,12=, o nella diversa somma e/o per il diverso ed anche ulteriore periodo che dovesse risultare in corso di causa e secondo equità.

c) accertare e dichiarare il diritto del dott. Luigi Aloia, ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 e, quindi, per complessivi € 2.500,00= conseguentemente condannare il Ministero convenuto, ut supra rappresentato e difeso, ad assegnare al ricorrente la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici e gli importi indicati, o per il diverso periodo e/o importo che dovessero risultare di giustizia, oltre accessori di legge;

in via subordinata, condannare il Ministero convenuto, ut supra rappresentato e difeso, a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno pari alla somma dal valore nominale annuo della carta elettronica per ognuno degli anni scolastici sopra indicati, pari a € 2.500,00, o per il diverso periodo e/o importo che dovessero risultare di giustizia;

e) adottare ogni altro provvedimento ritenuto conforme a legge e giustizia.

Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

In ogni caso, con vittoria di spese giudiziali, oltre oneri di legge, incluse le spese generali al 15% ed il rimborso del C.U. versato.

- Il ricorso veniva iscritto R.G. N. 1092/2023 ed assegnato al Giud. Dott. Luigi Ardigò il quale fissava la prima udienza di comparizione parti per il giorno 06/02/2024.

- Con comparsa depositata in data 25/01/2024 si costituivano in giudizio i convenuti (Doc. **02**) i quali contestando la domanda avversaria chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Nel merito:

Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;

In subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, si chiede di voler stralciare il riconoscimento del bonus “carta docenti” dell'a.s. 2023/2024 non essendo stato il ricorrente destinatario di nessun contratto di supplenza;

In ulteriore subordine, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. I co. 121 l. n.107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;

Rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma;

Con rifusione delle spese di lite.

- All'esito dell'udienza il Giudice concedeva termine alle parti per il deposito di memorie che si allegano (Docc. **03-04**) e rinviava la causa all'udienza del 19/03/2024 per discussione.

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

- All'esito dell'udienza di discussione il Tribunale di Rimini, sezione lavoro, con la **sentenza n. 82/2024** pubblicata in data 19/03/2024, accoglieva la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del cd. *bonus carta docente* per le sole annualità 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 (escludendo l'annualità 2023/2024) rigettando per il resto il ricorso (Doc. [05](#)).

*

II GRADO – CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - R.G.LAV. N. 577/2024

- Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/09/2024, il Sig. Aloia Luigi spiegava appello alla sentenza n. 82/2024 (Tribunale di Rimini -R.G. n. 1093/2023), chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata come da motivi di appello e conclusioni ivi indicate che devono qui integralmente ritenersi richiamate e trascritte (Doc. [06](#)).
- Si costituivano nell'ambito del procedimento le odierni resistenti le qualui contestavano tutto quanto dedotto dal ricorrente appellante e sollevavano in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dei soggetti che si sarebbero visti pregiudicati dall'accoglimento della domanda (ovvero il docente al quale era stata assegnata la cattedra richiesta e tutti i docenti collocati in graduatoria per la classe di concorso dell'appellante in relazione alla domanda di riconoscimento dei 12 punti in graduatoria) (Doc. [07](#))
- All'esito della discussione, la Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, valutando come meritevoli di accoglimento le censure promesse in via p regiudiziale dall'Avvocatura territoriale, e rilevando la violazione del principio del contraddittorio, con **sentenza n. 443/2025** (Doc. [08](#)) dichiarava la nullità della sentenza appella per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e disponeva ex art. 354 C.P.C. la rimessione degli atti al Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro.

Tutto quanto innanzi premesso con il presente atto si riassume il giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, quale giudice di primo grado territorialmente competente, rappresentando in fatto e osservando in diritto quanto segue

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

ESPONE

- Il ricorrente, in possesso di laurea vecchio ordinamento in Economia del Turismo (indirizzo Turismo- classe di laurea A045 - Dipartimento Scienze economiche) è **docente di II fascia** inserito nelle **Graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze-G.P.S.** In tale qualità, il ricorrente, che vanta dieci anni di insegnamento sempre nella stessa **classe di concorso “Scienze Economico-Aziendali” - codice A045** (tra cui, cinque anni in Trentino), negli ultimi quattro anni ha ottenuto la cattedra quale supplente **presso il medesimo Istituto** superiore di scuola secondaria, l’I.S.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” di Santarcangelo di Romagna (RN) (*Cfr. docc. 01-04 – fascicolo di primo grado ricorrente*)
- In data 17/07/2023, venivano pubblicate le G.P.S. provinciali per l’a.s. 2023/2024, in cui il ricorrente risultava collocato per la Scuola Secondaria (SS2), in **posizione n. 4** e con **punteggio totale 141** (*Cfr. doc. 5 – fascicolo primo grado ricorrente*) e il medesimo procedeva all’invio del Modulo recante l’espressione delle preferenze per il nuovo a.s. 2023/2024 (*Cfr. doc. 5bis – fascicolo primo grado ricorrente*).
- Si evidenzia comunque che, al momento della citata domanda, il ricorrente aveva, in realtà, maturato un punteggio complessivo pari a **153**, dato dalla somma di punti n. 141, di provenienza dall’a.s. 2021/22, come indicato sul contratto di assunzione del 1°.9.2022 (v. doc. 4, pag. 1) e nella graduatoria provinciale (v. doc. 5), e di punti n. 12, maturati alla cessazione del contratto medesimo, il 31.8.2023, per la classe di concorso A045 (“Scienze economiche aziendali”).

Come in precedenza, la domanda era rivolta alla classe di concorso corrispondente ai titoli dal medesimo posseduto (v. *retro*, par. 1) e dunque per la classe di concorso A045 (“Scienze economiche aziendali”), con contestuale indicazione degli Istituti di riferimento sul territorio riminese (n. 15 Istituti per Scienze economiche), con ordine crescente di preferenza dal n. 1 (“Scuola RNIS006001”, l’Istituto ‘Einaudi – Molari’ di Santarcangelo) sino al n. 15 (“Scuola RNRC006519”), ossia il corso serale del medesimo Istituto), per docenze “*annuali*”, sino al 31 agosto, o quantomeno “*fino al termine delle attività didattiche*” (*breviter*, FTAD) sino al 30 giugno, avendone maturato il diritto.

- Alla pubblicazione delle graduatorie è seguita la pubblicazione di vari bollettini di

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

nomina recanti i nominativi dei docenti inseriti nella graduatoria e destinatari di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche-FTAD. In particolare, per quanto oggi di interesse, **per la classe di concorso A045 (“Scienze economiche aziendali”):**

- il 1° bollettino del 25.8.2023 ha assegnato la cattedra per c.d. spezzone del corso serale presso l’Istituto “Einaudi – Molari” (cod. RNRC006519) di 16 h./sett. a docente (SEGURA M. COSTANZA) in graduatoria con posizione 30 e punteggio **79**, nonché c.d. spezzone per il corso serale di 12h./sett., presso il medesimo Istituto (cod. RNTD00651L), a docente in graduatoria con posizione 19 e punteggio **95,5** (FERRAIOLU UMBERTO MARIA) (*Cfr.* doc. 6 – fascicolo primo grado ricorrente);
- il 2° bollettino del 30.8.2023 ha assegnato la cattedra fino al termine delle attività didattiche-FTAD presso l’Istituto “S.P. Malatesta” (cod. RNRH030001) a docente con posizione 53 e punteggio **51** (FUSCO PASQUALINO), nonché c.d. spezzone per il corso serale all’Istituto “S. Savioli” (cod. RNRH010505) per 12h./sett., a docente con posizione 61 e punteggio **47** (CIMAROSTI GIULIA) (**doc. 6bis**); infine, il 3° bollettino dell’8.9.2023 ha assegnato la cattedra annuale presso l’Istituto “Einaudi – Molari” (cod. RNIS00600) a docente con posizione 70 e punteggio 42 (CAMPANELLA KETTY), la cattedra fino al termine delle attività didattiche- FTAD presso il medesimo Istituto a docente con posizione 71 e punteggio **41** (MARINO ILARIA), nonché la cattedra **FTAD** presso l’Istituto “S.P. Malatesta” (cod. RNRH030001) a docente con posizione 73 e punteggio **40,5** (MANGIAPANELLO LUCA) (*Cfr.* doc. 6ter – fascicolo primo grado ricorrente).
- In buona sostanza, l’odierno ricorrente, pur avendone i titoli e possedendo un punteggio di gran lunga superiore a quello degli assegnatari delle cattedre per la classe di concorso prescelta, non ha ottenuto alcun incarico.
- Tale pretermissione è dovuta al funzionamento dell’algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, come poi appreso dal ricorrente dall’U.S.P. riminese ed all’interpretazione assegnata dall’ente scolastico all’**Ordinanza Ministeriale n.**

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

112/2022, recante le “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, e in particolare, al suo **art. 12** (“*Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche*”) (**doc. 7**). Secondo tale meccanismo, al termine del primo turno di nomina, l’Amministrazione ha ripreso ad effettuare le nomine dall’ultima posizione in graduatoria processata nel precedente turno, assegnando gli incarichi di supplenza per scorrimento, anziché ripartire dall’inizio della graduatoria onde tener conto dei docenti con punteggio più alto che non erano stati trattati nel precedente turno.

- La conseguenza è che sono stati nominati soggetti che nella graduatoria generale sono graduati con punteggio inferiore rispetto a chi non ha ricevuto alcuna nomina.

Tale circostanza è ascrivibile al particolare modo in cui è stato congegnato l’algoritmo che, dopo il primo turno di nomina, ha considerato il ricorrente **come rinunciatario**, estromettendolo così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina. I posti residui sono stati, infatti, qualificati come “*sopravvenute disponibilità*” ed assegnati mediante scorrimento, partendo dall’ultima posizione trattata anziché ripartire dall’inizio della graduatoria GPS.

- Tale assurdo risultato è la conseguenza riferibile alla scelta del ricorrente di inserire la cattedra serale all’Istituto Einaudi Molari pari a 16 ore senza inserirla come spezzone (come sopra detto). L’algoritmo invece riconosce la sopra citata cattedra di 16 ore solo se è inserita come spezzone e quindi, in maniera del tutto paradossale e contraria a qualsiasi logica, lo ha inserito come rinunciatario con le conseguenze sopra indicate.
- Il predetto criterio di assegnazione degli incarichi ha pretermesso il ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse **neanche in caso di disponibilità sopraggiunte delle sedi indicate**. Invero, il sistema di conferimento delle nomine non è impostato in modo da garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l’attribuzione della supplenza, ma continua a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (privo di precedenze/preferenze) su posti divenuti disponibili nei successivi turni di nomina. Essendo **il docente con punteggio superiore considerato rinunciatario per l’intera**

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

classe di concorso, qualora non esprima la preferenza per una sede e/o tipologia di posto disponibile al suo turno di nomina, l'algoritmo, nei successivi turni di nomina, anche qualora tornino disponibili sedi indicate nella sua istanza come preferite, lo supera e non gli assegna alcun incarico per tutto l'anno.

- In questo quadro, come si argomenterà *amplius* in diritto (v. § A, cap. II), non può essere legittimamente opposta da parte dell'Ente scolastico la previsione di cui all'art. 12, comma 10 del citato O.M. n. 12/2022, ai sensi della quale “*Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura*”. La disposizione, meramente regolamentare, non esenta l'attività dell'Amministrazione dal vizio di illegittimità per violazione di principi costituzionali e di norme di rango primario, essendosi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che ha operato in maniera tale da conferire tali incarichi senza alcun legittimo motivo a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, volto all'individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.
- Ritenendo di essere stato leso nei propri diritti, il dott. Aloia, dal 1°.9.2023 disoccupato e privo di un lavoro, era costretto a rivolgersi alla Magistratura competente al fine di tutelare i propri interessi.

DIRITTO

1. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE LA SUPPLENZA ANNUALE O FTAD.

IL MALFUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO ATTRAVERSO IL QUALE È STATA DETERMINATA LA GRADUATORIA PROVINCIALE PER LE SUPPLENZE. VIOLAZIONE DEL CRITERIO MERITOCRATICO E DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

Va premesso che per l'a.s. 2023/2024 la presentazione delle domande e la successiva procedura di assegnazione delle sedi si è svolta ai sensi degli artt. 12 e ss. della citata O.M. n. 112 del 6.5.2022 (*Cfr. doc. 7- fascicolo primo grado ricorrente*) e, dunque, con modalità

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

telematiche ed informatizzate basate sull'utilizzo di un algoritmo, in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9, del D.L. n. 73/2021 recante “*misure urgenti connesse all'emergenza Covid*”.

Va altresì osservato che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS di riferimento, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato posto che il principio del merito è costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A. Invero, il predetto criterio può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenze, ai sensi della ex legge n. 104/1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in sede di domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione. In particolare, nel caso di specie, il ricorrente non è risultato assegnatario di alcun contratto, nemmeno in relazione alle sedi di destinazione dallo stesso indicate nell'elenco delle preferenze sintetiche di distretto e tuttavia assegnate ad altri aspiranti con minor punteggio e privi di precedenza.

Considerato che l'assegnazione degli incarichi deve privilegiare il candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria, è evidente che la pretermissione del prof. Aloia nel decreto nomine è dovuta ad un errore del sistema informatico e, in specie, dell'algoritmo che operando, di conseguenza, su una graduatoria “falsata”, ha fatto sì che il ricorrente, non sia risultato assegnatario di alcun contratto, a tutto vantaggio di chi aveva punteggi inferiori. Ciò ha determinato l'esclusione automatica dall'intera procedura.

In altri termini la mancata indicazione della disponibilità ad accettare incarichi di supplenza su spezzoni orario, come ha fatto il ricorrente, è stata interpretata dal sistema come rinuncia ad accettare incarichi anche annuali presso le stesse sedi espresse nella domanda di fatto escludendo il ricorrente dalla procedura.

E' vero che il comma 10 del citato art. 12 prevede che “*l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto*”. Tuttavia, la riportata conclusione non può essere condivisa **alla luce del tenore letterale dell'art. 12, comma 4, O.M. n. 112**, il quale espressamente prevede che “*Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora*

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento” (v. doc. 7).

Orbene, alla luce della citata disposizione, il candidato che non abbia indicato sedi, classi di concorso o tipologie di posto, non può considerarsi rinunciatario per l’intera procedura, ma solo ed esclusivamente per le “*preferenze non espresse*”. In tali casi, dunque, il docente potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina in quanto l’art. 12, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022 non prevede un’ipotesi di rinuncia all’intera procedura per il caso in cui egli abbia semplicemente omesso di indicare la preferenza del tipo di sede o, peggio ancora, del solo “*tipo di contratto*” (: annuale, FTAD o su spezzone orario, come già meglio specificato).

Le conseguenze estromissive derivanti dall’errata interpretazione della volontà dell’aspirante sono aggravate dal comma 10 dell’art. 12, ove si legge che “*Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12*”. Tale previsione risulta violata nella misura in cui, nei turni successivi, essendosi rese nuovamente disponibili sedi non risultate vacanti nei turni precedenti, ma ricomprese nell’elenco delle preferenze manifestate dal ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.

Si tratta di un *modus* procedendi che viola, altresì, l’art. 12, comma 3 dell’O.M.n. 112/2022 (“*Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organi relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio*

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

scolastico territorialmente competente”) e **il comma 5, art. 12, O.M. n. 112/2022** (“*Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”).*

Le sedi successivamente rese disponibili avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti di nomina non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente. Diversamente si violerebbe sia il principio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria, sia la disciplina che stabilisce un preciso ordine di successione nel conferimento delle nomine: dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) alle GPS, secondo l’ordine di fascia.

Sul punto, in un caso analogo a quello per cui è causa, si è pronunciato il **Tribunale del Lavoro di Velletri**, il quale ha accertato la “*palese violazione della normativa secondo cui le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a esaurimento(GAE), laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l’ordine di fascia*”, laddove “*la parte ricorrente non è risultata assegnataria di alcun incarico, nonostante avesse palesemente diritto sin dal primo turno di nomina nel quale, sulla base del sistema informatizzato di recente introdotto, sono stati nominati candidati in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente*” (v. **ordinanza 1.3.2022, n. 3450**).

Il malfunzionamento del citato meccanismo di selezione ha, quindi, comportato la lesione del diritto del ricorrente a vedersi correttamente attribuito l’incarico in quanto, alla luce della posizione occupata nella graduatoria di riferimento e del punteggio maturato, lo stesso aveva il diritto di ottenere la supplenza annuale (ossia sino al 31.08.2024) o comunque fino al completamento delle attività didattiche (sino al 30.6.2024).

L’odierno ricorrente nei turni precedenti non è mai stato assegnatario di sedi in quanto non vi erano sedi disponibili tra quelle dallo stesso indicate nella sua domanda, senza che ciò possa equipararsi ad una rinuncia alla assegnazione, con conseguente preclusione alle procedure di nomina successive.

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

Ne discende che la procedura seguita dall'Amministrazione resistente risulta essere completamente illegittima in quanto non ha rispettato gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata, sulla base dell'ordine di preferenze espresso. In tal modo si è operata una grave violazione dei principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. per il tramite della violazione del principio meritocratico.

In proposito, va condivisa la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito (**Tribunale del Lavoro di Latina, ord. 28.12.2021, n. 13497**), che ha distinto tra rinuncia all'assegnazione e rinuncia alla sede: solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto ex art. 4, co. 8, cit. Nel caso di rinuncia alla sede, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto *ab origine* a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria (“*Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico in realtà non le è mai stato assegnato. Volendo recuperare tralaticie categorie della dommatica civilistica per rendere più nitida la distinzione tra rinuncia alla sede e rinuncia all'incarico, si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera e propria forma di 'rinuncia' in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece quella che abbiamo definito 'rinuncia alla sede' andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del rifiuto, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante. Ciò significa che la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura per quelle sedi (nella specie, gli istituti ubicati nel comune di Aprilia), ma non ha 'rinunciato' ad alcun incarico o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento”*”).

Si ritiene, pertanto, che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

concorrere per le sedi non espresse, ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.

Come è stato evidenziato dal **Tribunale di Frosinone**, in sede collegiale, “*diversamente ragionando non si comprenderebbe neppure la ratio sottesa alla previsione in esame, che va certamente individuata nell'esigenza di tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'intero sistema di reclutamento. Infatti, la rinuncia all'incarico su sede indicata dai docenti tra le preferenze in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata (in tal senso, Tribunale di Latina decreto 3542/22). Ma a ben vedere, nell'ipotesi di rinuncia alla sede tale esigenza viene pienamente soddisfatta*

” (v. **ord. 27.4.2022**; v. anche conforme, Trib. Frosinone, ord. 24.11.2022 e Trib. Frosinone, 11.02.2022, n. 2813, che, nel riconoscere il diritto di una docente all'assegnazione di un incarico al 30 giugno o al 31 agosto, illegittimamente attribuito a docenti con punteggio inferiore, a causa di un errore del sistema basato sull'algoritmo, ha precisato come “*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n. 1617/2020 del 17.7.2020)*”).

Sul tema oggi sottoposto all'attenzione dell'Ill.mo Tribunale adito sono intervenute numerose altre pronunce di merito. In particolare, si segnala Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 10.02.2023, che richiama il Tribunale di Genova, anzitutto con l'ordinanza del 15.11.2022. Si veda altresì la decisione del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, del 30.01.2023 ovvero in ultimo la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 376/2024.

Ciò non senza osservare che “*la circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di*

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto alla sua nelle GPS". Non solo. Il paradosso di tale meccanismo di reclutamento è che tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di dover optare, poi, per la rinuncia ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. Ciò è quanto rilevato anche dal **Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con la sentenza del 19.9.2023**, che, in relazione a tale meccanismo, ha anzitutto evidenziato che, "*Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia: il che, com'è evidente equivale, a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggi più elevato i quali confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate, ma qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura*". Ed anzi – precisa il Giudice -, volendo "chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza sole le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico" (v. conforme, Trib. Chieti, Sezione Lavoro, del 27.2.2023).

2. SUI DANNI.

I danni prodotti al ricorrente in conseguenza della sua esclusione quale "rinunciatario" dai citati decreti di nomina, consistono anzitutto nel **mancato ottenimento per l'a.s. 2023/2024**

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

dell'incarico annuale o FTAD di docenza a tempo determinato nella classe di concorso A045 (“Scienze economiche aziendali ”) come supplente di II fascia presso l’I.S.I.S.S. “Einaudi – Molari”: un incarico che sicuramente avrebbe conseguito alla luce dei visti esiti delle graduatorie, ove la scelta è caduta su candidati in possesso di punteggio ben inferiore al suo, anche e soprattutto nel terzo turno (*Cfr.* docc. 6 – 6ter – fascicolo primo grado ricorrente).

Pertanto, sotto il profilo risarcitorio, l’esclusione in esame ha prodotto in capo al ricorrente un rilevante danno economico, oltre che previdenziale, rappresentato anzitutto dalla perdita di tutte le retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stato nominato e dovute a decorrere dal 1°.9.2023 al 31.8.2024, quantificate in lordi € 23.671,40=, comprensivi del rateo di 13.ma, come riportato nell’ultimo contratto di assunzione a tempo determinato intervenuto col ricorrente (v. doc. 4), oltre al TFR annuale, quantificato in € 1.753,43= (€ 23.671,40/13,5), per un totale di € 25.424,83=.

In via subordinata, qualora nella denegata (e non creduta ipotesi) si reputasse che il ricorrente, nonostante il punteggio notevolmente superiore a quello dei candidati prescelti (in particolar modo, alle sigg.re KETTY CAMPANELLA, per la cattedra annuale e ILARIA MARINO, per la cattedra fino al termine delle attività didattiche presso il medesimo Istituto: v. doc. 6ter), non avrebbe ottenuto gli incarichi precitati, è indubbio che l’esclusione dalle graduatorie G.P.S. e di Istituto ha comunque determinato un danno da perdita di chance, consistente nella perdita della concreta ed effettiva possibilità di conseguire i precitati incarichi di supplenza presso l’I.S.I.S.S. “Einaudi – Molari”.

Come affermato dalla S.C., il danno da perdita di *chance* “*non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto*” (cfr. Cass. 10.11.2017, n. 26694, che richiama Cass. 25.8.2014, n. 18227e Cass. 15.5.2015, n. 10020). Nel caso di specie, tale danno si quantifica in via equitativa nella somma di € 23.671,40=, corrispondente al trattamento che il dott. Aloia avrebbe percepito se avesse ottenuto i citati incarichi o nella diversa somma che risulterà in via equitativa.

In ogni caso, il ricorrente ha altresì subito indubbiamente un grave danno alla professionalità, essendogli stata preclusa per l’intero a.s. ogni possibilità di svolgere l’attività di insegnamento per la quale ha studiato e possiede i titoli e dunque costretto alla totale inattività. Ciò tanto più

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

considerata l'encomiabile attività svolta dal ricorrente presso (ed a favore degli studenti dell') l'Istituto tecnico "Einaudi – Molari" nel periodo dal settembre 2019 all'agosto 2023, come riportata in narrativa (v. § 2). Tale danno si quantifica in via equitativa nella misura del 80% delle retribuzioni complessivamente spettanti per le supplenze non assegnate e pari a € 18.937,12=, o nella diversa somma che sarà ritenuta in via equitativa.

Infine, ma non meno di rilievo l'esclusione dall'attività di insegnamento ha determinato la perdita della possibilità di maturare un punteggio superiore a quello già maturato. Va, infatti, sottolineato che il punteggio di servizio del personale docente è un valore corrispondente al numero complessivo di giorni di supplenza effettuati dagli insegnanti con contratti a tempo determinato.

Il punteggio del personale docente determina lo stato di servizio e la posizione in graduatoria del personale scolastico. Il 2020 è stato l'anno che ha visto rivoluzionare il sistema di reclutamento degli insegnanti cosiddetti precari attraverso le Graduatorie Provinciali per le Supplenze². Ogni docente o aspirante tale, iscritto nelle Graduatorie Provinciali GPS, ha un determinato punteggio, che individua di fatto la sua posizione in graduatoria. Tale punteggio viene attribuito in base sia all'esperienza conseguita nel campo dell'insegnamento, sia ai titoli di studio e specializzazione conseguiti nella propria carriera accademica. Il punteggio va calcolato per anno scolastico.

L'ordinanza ministeriale del 10.7.2020, n. 60, recante "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto*" e relativi allegati A/3 e A/4, infatti, riporta quanto segue [Prima e seconda fascia GPS – scuole medie e superiori]: "*Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni: 2 punti. Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di: 12 punti*".

Sulla base di quanto sopra evidenziato, pertanto, il mancato conferimento dell'incarico di docenza per l'a.s. 2023/2024 ha comportato la radicale perdita del punteggio di 12 punti, corrispondente al periodo 1.9.2023 – 31.8.2024, atteso che, qualora avesse ottenuto l'incarico, il dott. Aloia avrebbe potuto maturare un punteggio complessivo **pari a 165 punti** (n. 141 punti, di provenienza dall'a.s. 2021/22: v. doc. 4, pag. 1 e doc. 5 + n. 12 punti maturati nell'a.s. 2022/2023 + n. 12 punti, che avrebbe maturato nel corrente a.s.), sempre per la classe di

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

concorso A045 (“Scienze economiche aziendali”).

3. SULLA CARTA DOCENTE. Sul diritto del ricorrente al beneficio ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.

Come esposto in narrativa, il ricorrente, essendo insegnante precario, non è mai stato destinatario da parte del Ministero convenuto del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, nota anche come riforma della *Buona Scuola*, ossia un contributo annuale, pari a € 500,00, da spendere in prodotti e servizi correlati o propedeutici al mondo della formazione dei docenti e della cultura in generale. In particolare, il prof. Aloia non ne ha conseguito il beneficio per l’anno scolastico 2019/2020. La giurisprudenza di legittimità e di merito è ferma nel ritenere la legittimazione e il fondamento di tale richiesta.

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. **ALOIA LUIGI**, come sopra rappresentato, difeso, domiciliato e meglio generalizzato

CHIEDE

a l’Ill.mo Giudice del Lavoro che, ritenuta la propria competenza, Voglia, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con decreto da notificarsi alle dei resistenti oltre che nei confronti dei controinteressati che si dovessero individuare tenuto conto della graduatoria di merito oggetto di contestazione (come da istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici reclami) , accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:

- accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente all’assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024, o fino al termine delle attività didattiche al 30.6.2024, per la classe di concorso A045 (“Scienze Economiche Aziendali”) con un contratto a tempo determinato di n. 18 ore settimanali, come supplente di II fascia, plesso I.S.I.S.S. “Einaudi Molari” (Scuola RNIS006001);

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

- accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di 12 punti (classe di concorso A045 “Scienze Economiche Aziendali”) connessi allo svolgimento dell’anno scolastico 2023/2024 e quindi al riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell’anno scolastico come svolto ai fini dell’assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;
- in ogni caso, accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera;
- condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al pagamento in favore del dott. Luigi Aloia di tutte le retribuzioni dovute a decorrere dal 1.9.2023 al 31.8.2024, pari all’importo complessivo di lordi € 25.424,83=, comprensivi del rateo di 13.ma e del TFR o per i diversi periodi e nei diversi importi dovessero risultare di giustizia tutto oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ovvero agli interessi ex art. 1284 comma 4 C.C. ;
- accertare e/o dichiarare il diritto del dott. Luigi Aloia, ad usufruire della prestazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, del valore di € 500,00 per l’anno scolastico 2019/2020 e, quindi, per complessivi € 500,00= conseguentemente condannare il Ministero convenuto, *ut supra* rappresentato e difeso, ad assegnare al ricorrente la “*carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente*”, per gli anni scolastici e gli importi indicati, o per il diverso periodo e/o importo che dovessero risultare di giustizia, oltre accessori di legge;

IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO :

- condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al pagamento in favore del dott. Luigi Aloia al risarcimento del danno da perdita di chance , quantificato in € 23.671,40=, o in altra diversa somma che sarà ritenuta in via equitativa, il tutto oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ovvero agli interessi ex art. 1284 comma 4 C.C. ;
- in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno professionale subito dal ricorrente, quantificato in complessivi €

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

18.937,12=, o nella diversa somma e/o per il diverso ed anche ulteriore periodo che dovesse risultare in corso di causa e secondo equità

In ogni caso condannare il Ministero resistente al pagamento del compenso professionale per tutti i gradi e le fasi del giudizio oltre a spese e onorari di causa, oltre I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 *bis* per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

In relazione ai provvedimenti impugnati, con riferimento alla domanda connessa al riconoscimento di 12 punti in graduatoria per la classe di concorso A045 nella provincia di Rimini si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente (USR Emilia Romagna), nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controinteressati (richiamandoli con allegazione del documento consistente nella graduatoria per l'annualità 2023/2024) , gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario. Si allega a tal proposito graduatoria II Fascia classe di concorso A045, provincia di Rimini del 17/07/2023 da allegarsi all'avviso per la notifica per pubblici reclami e dunque per l'individuazione dei controinteressati (Doc. **09**)

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

A) Procura

Docc.01-08) come in narrativa.

Doc. 09) graduatoria provinciale II fascia 17/07/2023

Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico del Tribunale di Rimini, sezione lavoro, R.G.Lav. N. 1092/2023 e del fascicolo telematico della Corte d'Appello di Bologna, sezione

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Pepoli

Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: veronica.pepoli@libero.it
P.E.C. veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it

lavoro, R.G.Lav. n. 577/2024

*

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 come convertito dalla L. n. 111 del 15.07.11, il sottoscritto difensore dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminabile e il contributo unificato ammonta a €uro 259,00.

Con Osservanza.

Rimini li 22/12/2025

Avv. Veronica Pepoli

PROCURA ALLE LITI ex ART. 83 C.P.C.

Il Dott. **ALOIA LUIGI** (Cod. Fisc.: LAOLGU75R31D423L) residente in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via Ciceruacchio n. 5, con la firma in calce al presente mandato, delega a rappresentarlo e difenderlo, con revoca di ogni precedente difensore nel procedimento in Corte d'Appello di Bologna n. 577/2024 – Tribunale di Rimini R.G. n. 1092/2023, nonché nel ricorso in riassunzione ex art. 354 C.P.C. conseguente alla declaratoria di nullità della Corte D'Appello di Bologna l'**AVV. VERONICA PEPOLI** (Cod. Fisc. PPLVNC90C62C573B) del Foro di Rimini con studio legale in Rimini (47921-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 109 n. 109 conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Con revoca di ogni precedente difensore.

Elegge domicilio presso la PEC del difensore *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it* (conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10143 del 20/06/2012, ad interpretazione definitiva dell'art. 82 del R.D. n. 37/1934, alla luce delle modifiche degli artt. 366 e 125 C.P.C., apportate dall'art. 25 della Legge n. 183 del 12/11/2011).

Dichiara di essere stata reso edotto circa i rischi del contenzioso e il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiara, altresì, che gli sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.



ALOIA LUIGI

La firma è autentica

Avv. Veronica Pepoli



N. R.G. 1563 /2025



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE LAVORO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott.Lucio Ardigò ,

letto il ricorso in riassunzione presentato da ALOIA LUIGI nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L- EINAUDI – R MOLARI , dell'UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ CESENA E RIMINI

NONCHÉ NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria per le sostituzioni della provincia di Rimini e relative all'anno scolastico 2023/2024 per la classe di concorso A045- Scienze Economiche Aziendali ;

evidenziato il numero considerevole di docenti inseriti nella graduatoria per le sostituzioni della provincia di Rimini e relative all'anno scolastico 2023/2024 per la classe di concorso A045- Scienze Economiche Aziendali potenziali controinteressati ;

visti gli artt. 151 , 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e decreto di fissazione ai suddetti tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione " atti di notifica " del sito internet del Ministero convenuto e dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA , con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

visti gli artt. 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

fissa

alle ore 10:30 del 05/05/2026 l'udienza di discussione del merito della causa, in cui le parti compariranno di persona, ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

i docenti inseriti nella graduatoria per le sostituzioni della provincia di Rimini e relative all'anno scolastico 2023/2024 per la classe di concorso A045- Scienze Economiche Aziendali potenziali controinteressati a costituirsì nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del merito con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le



decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro trenta giorni dal deposito, siano a cura della parte ricorrente , notificati ai docenti inseriti nella graduatoria per le sostituzioni della provincia di Rimini e relative all'anno scolastico 2023/2024 per la classe di concorso A045- Scienze Economiche Aziendali potenziali controinteressati.

Rimini 29/12/2025

Il Giudice

Dott. Lucio ARDIGO'



ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto Avv. Veronica Pepoli, ai sensi dell'art.18, comma 9 bis, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90 del 24/06/2014, attesto che i seguenti atti:

1. “Ricorso in riassunzione ex art. 354 c.p.c. a seguito di declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 354 c.p.c. con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami” del processo n. R.G. 1563/2025 del Tribunale di Rimini;
2. procura alle liti;
3. decreto di fissazione udienza del 29.12.2025;

relativi al procedimento n. 1563/2025 R.G. promosso dal sig. Aloia Luigi nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna- Ambito Territoriale per la provincia di Rimini – Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi – R. Molari, dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini, è copia analogica conforme al corrispondente atto in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico portante il n. R.G. 1563/2025 del Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro.

Esso consta di n. 23 pagine esclusa la presente.

Rimini, lì 05.01.2026

Avv. Veronica Pepoli